



Comune di Monasterace
Città Metropolitana di Reggio Calabria

NORME DI GARA

**per la realizzazione del progetto territoriale del Comune di Monasterace aderente a
SIPROIMI
(Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale) Categoria Ordinari**

Biennio 2022 – 2023

CUP: F19C20000290001 CIG: 90520579BD

PROG-180-PR-2

PARTE SECONDA – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 1 - Operatori ammessi a partecipare e motivi di esclusione

1.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del succitato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

1.2 Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

1.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili di € 250.000,00 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto per garantire al contempo:

- la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico ad assolvere gli obblighi contrattuali;
- pari opportunità di accesso alla gara anche per i piccoli operatori economici. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- tramite visura camerale.

1.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, delle Linee guida per il funzionamento del sistema Siproimi, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, il concorrente deve aver svolto con buon esito un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio (2016 - 2020) nell'accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale, ESCLUSIVAMENTE nei confronti di committenti pubblici (del DM 18/11/2019).

Ai sensi del comma 4 del predetto articolo, "Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

In fase di verifica, la comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

-1.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 1.2 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti economico finanziari, di cui al precedente punto 1.3, le attestazioni degli Istituti di credito devono essere presentate da ciascun componente il RTI/Consorziate esecutrici.

In caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti tecnico professionali di cui al precedente punto 1.4, devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e comunque in relazione alle quote di partecipazione al RTI.

1.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 1.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, di cui ai punti 1.3 e 1.4, devono essere posseduti nei termini previsti dalla normativa di riferimento, vigente alla data di

pubblicazione del bando.

Art.2 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Pertanto il contratto deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concreti l'avvalimento, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in indicazione di mezzi e/o attrezzature; personale, anche specializzato, e/o tecnici aziendali; prassi e altri elementi aziendali qualificanti; programma di formazione del personale; percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche; ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimento di esperienza. E' necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibile, evitando citazioni generiche come ad esempio quella all'intera organizzazione aziendale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 3 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'offerta e contenuti essenziali

A pena di inammissibilità, l'offerta dovrà essere presentata secondo le modalità ed entro il termine perentorio specificati dal bando di gara e dovrà recare separatamente:

- istanza di partecipazione, contenente tutti i dati identificativi del concorrente e tutta la documentazione amministrativa prevista dal bando di gara;

- offerta tecnica conforme al presente elaborato;

Art. 5 - Modalità e criteri di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dei soli criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs 50/2016 ss.mm., in quanto l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso già determinato in ragione del finanziamento approvato dal Ministero dell'Interno - punti offerta tecnica n. 100.

Gli operatori Economici potranno essere invitati a fornire, entro un termine, chiarimenti in ordine all'offerta tecnica. Qualora i chiarimenti non siano forniti entro i termini fissati, la Commissione giudicatrice valuterà l'offerta sulla base degli elementi disponibili.

La carenza sostanziale dell'offerta tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto comporta, da parte della Commissione, l'accertamento dell'inidoneità dell'offerta.

Alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione giudicatrice, costituita e nominata dalla CUC ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice procederà all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutando e valorizzando l'offerta tecnica secondo i criteri e i parametri di misurazione indicati ai successivi articoli e attribuendo a ciascun candidato il punteggio complessivo finale, non superiore a 100, risultante dalla somma dei punteggi parziali ottenuti in sede di valorizzazione dell'offerta stessa. In ragione del prezzo bloccato, all'offerta economica non saranno attribuiti punteggi in sede di valutazione.

Art. 6 - Offerta tecnica

I concorrenti devono presentare un'offerta tecnica sotto forma di relazione/proposta tecnica conformemente ai criteri e sub-criteri di valutazione dei seguenti elementi:

A. QUALITÀ DEL PROGETTO TECNICO- GESTIONALE	30 PUNTI
B. DESCRIZIONE DEGLI OPERATORI IMPIEGATI NELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE	35 PUNTI
C. PROPOSTE MIGLIORATIVE SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER L'ENTE	20 PUNTI
D. SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO	15 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

L'offerta tecnica deve rispettare le indicazioni minime previste dalle Linee Guida e dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, nonché il piano finanziario preventivo allegato.

Art. 7 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e dei sub-criteri di valutazione qualitativi elencati nella seguente tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

A QUALITÀ DEL PROGETTO TECNICO- GESTIONALE						
	critero	punti	n.	sub-criteri di valutazione	MAX PUNTI	N. PAGINE
1		30	1.1	Metodologie di raccordo con il territorio esplicitando in termini concreti le sinergie che si intendono sviluppare con altri Enti, Agenzie, Associazioni del territorio: Max punti 15	15	Max 15 cartelle
			1.2	Modalità di gestione delle criticità e delle emergenze e gli strumenti utilizzati per valutare l'efficacia degli interventi messi in atto: Max 10 punti	10	
			1.3	Descrizione degli strumenti e azioni progettuali per l'erogazione dei servizi minimi: Accoglienza materiale: quantità/qualità e modalità di erogazione dei beni materiali (alimenti, abbigliamento, biancheria e prodotti per l'igiene personale, prestazioni previste dal manuale finalizzate a garantire la gestione autonoma es. pocketmoney) Mediazione linguistica culturale; Orientamento, Accesso e fruibilità ai servizi, Insegnamento lingua italiana; Accesso ai servizi del	5	

				territorio, Orientamento e accompagnamento di natura legale, formazione e riqualificazione professionale, orientamento ed accompagnamento agli inserimenti sociali, abitativi e lavorativi, tutela psico-sociosanitaria nel contesto della rete dei servizi locali; Max 5 punti		
				TOTALE PUNTI	30	
B	DESCRIZIONE DEGLI OPERATORI IMPIEGATI NELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE					
	critério	punti	n.	sub-criteri di valutazione	MAX PUNTI	N. Pagine
2		35	2.1	Curricula ed esperienza degli operatori, qualifiche professionali: Max 15 punti	15	Max 15 cartelle
			2.2	Numero di operatori, anzianità di servizio almeno pluriennale, impegno orario di ciascun operatore, rapporti numerici operatore/ospiti: Max punti 10	10	
			2.3	Coordinamento, gestione dell'equipe multidisciplinare nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto: Max punti 8	8	
			2.4	Piano di formazione e aggiornamento degli operatori che verranno impiegati: max punti 2	2	
				TOTALE PUNTI	35	
C	PROPOSTE MIGLIORATIVE SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER L'ENTE					
	critério	punti	n.	sub-criteri di valutazione	MAX PUNTI	N. Pagine
4		20	4.1	Azioni migliorative aggiuntive a quelle richieste nel capitolato	20	Max 10 cartelle
				TOTALE PUNTI	20	
D	SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO					
	critério	punti	n.	sub-criteri di valutazione	MAX PUNTI	N. Pagine
5		8	5.1	Descrizione dettagliata e strategie che verranno attuate per realizzare azioni di promozione del progetto sul territorio	15	Max 10 cartelle
				TOTALE PUNTI	15	

Eventuali carenze della relazione potranno dar luogo alla mancata attribuzione del punteggio per i

singoli ambiti di valutazione.

Qualora la documentazione presentata fosse carente di elementi sostanziali o essenziali, la commissione giudicatrice potrà ritenere non valutabile la relazione.

Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2/2018 relativa "all'offerta economicamente più vantaggiosa" l'attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è effettuata utilizzando quanto stabilito dal paragrafo 5, lett. a) ("Attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte di ciascun Commissario di gara"), e, pertanto, ciascun commissario, sulla base della valutazione di ciascuna offerta tecnica presentata, procederà all'assegnazione di coefficienti variabili tra zero e uno, relativi ai criteri/sub-criteri di cui sopra, facendo riferimento alla seguente griglia di valori:

Descrizione livello delle prestazioni	Coefficiente
Livello ottimo, con proposta giudicata eccellente in quanto molto dettagliata, esaustiva e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa e, pertanto, rispondente in maniera molto superiore agli standard richiesti	1,00
Livello buono, con proposta giudicata ampia e corretta, in quanto completa e abbastanza dettagliata e, pertanto, rispondente in maniera superiore agli standard richiesti	0,80
Livello discreto, con proposta giudicata adeguata e significativa, ma appena esauriente o, seppure esauriente, non del tutto completa e, pertanto, in linea con gli standard richiesti	0,60
Livello sufficiente, con proposta giudicata essenziale, in quanto molto semplice, sintetica, con pochi aspetti e alcune lacune e, pertanto, rispondente in maniera solo sufficiente agli standard richiesti	0,40
Livello insufficiente, con proposta giudicata carente, in quanto priva di dettagli, con pochissimi aspetti e descrizioni lacunose e, pertanto, rispondente in maniera inferiore agli standard richiesti	0,20
Livello totalmente inadeguato, senza alcuna proposta o con proposta giudicata del tutto inadeguata rispetto agli standard richiesti	0,00

Ogni commissario provvede a moltiplicare ciascun coefficiente per il punteggio massimo attribuibile all'indicatore di riferimento e a calcolare il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli indicatori relativi alla singola offerta.

Nella determinazione dei punti per ogni indicatore e per il punteggio totale parziale si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il punteggio totale a ciascun soggetto concorrente si provvede a calcolare la media dei punteggi assegnati.

N.B. È fatta salva la possibilità per la Commissione di attribuire punteggi univoci a ciascun indicatore di riferimento.

Soglia di sbarramento e I riparametrazione:

Si procederà con la prima riparametrazione anche in presenza di una sola offerta. Le offerte tecniche che non otterranno una valutazione complessiva, dopo la I riparametrazione, di almeno 65/100 punti (c.d. soglia di sbarramento) non saranno ritenute idonee ai fini dell'aggiudicazione della presente gara

Art. 8 - Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Alba Natale